

Allegato C

Schema accordo di collaborazione per gli impianti sportivi e le strutture culturali di proprietà comunale

L'anno 2022, il giorno 03.03.2022 in Ragusa tra il Dirigente dott. Giuseppe Puglisi del Settore 12° domiciliato, per la carica presso il Comune di Ragusa che in seguito sarà chiamato Comune, partita iva-C.F. 00180270886 e il Sig Zago Giuseppe nato in Svizzera il 26.04.1971, domiciliato per la sua carica presso la detta Associazione denominata "Anas Zonale Ragusa APS ETS", in qualità legale rappresentante dell'organizzazione stessa.

L'Associazione denominata "Anas Zonale Ragusa APS ETS, che in seguito sarà chiamata "Associazione", partita IVA/ c. f. 91014140882, con sede legale a Ragusa in via delle Dolomiti 23, dotata di una propria utenza telefonica/fax email PEC: anas.ragusa@pec.it

Premesso

- che D.lgs. n. 117 del 3/07/2017 (Codice del Terzo Settore) prevede che "le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (la cui procedura per l'iscrizione verrà definita con apposito Decreto Ministeriale così come stabilito all'art. 53 del Codice in questione), accordi finalizzati allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso del mercato";

- che la Regione siciliana nel rispetto dell'art. 7 della legge 01.08.1991 n° 266, art.10 della L.r. nr. 22/1994 e art. 22 L.r. 41/96 consente agli Enti Locali, nell'attuazione delle proprie finalità, di stipulare accordi con organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale da almeno sei mesi, per lo svolgimento di servizi che non abbiano carattere sostitutivo di quelli di competenza degli enti stessi;

- Che con determinazione n. 821 del 09.02.2022 si è approvato lo schema della presente convenzione, nonché manifestazione di interesse finalizzato alla stipula di accordo di collaborazione il cui contenuto anche se non materialmente trascritto fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Che l'Associazione:

- a seguito di Avviso pubblicato in data 09.02.2022 nel sito istituzionale ha manifestato l'interesse a convenzionarsi con il Comune con istanza acquisita al protocollo nr. 25043 del 23.02.2022

- si è costituita con atto n. 10124, serie E3/A del 2007 in conformità alla Legge 266/91 "legge quadro sul volontariato" e L.R. 22/1994 e s.m.i. ed iscritta nel Registro Nazionale di Promozione Sociale tenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al n., 189 della Legge 383/2000, mentre in data 14/09/2018 Anas Zonale è stata iscritta in quanto articolazione territoriale di Anas nazionale con DD 202/2018;

- opera nell'ambito dell'attività di : Terzo Settore come Rete Associativa.

Che l'Associazione si impegna:

a) a svolgere le attività sotto elencate utilizzando volontari operativi, regolarmente muniti di assicurazioni infortuni ed R.C.;

b) a garantire che i contenuti della presente sono conformi alle finalità statutarie della stessa e con la disciplina normativa ivi richiamata e che le attività verranno svolte in coerenza con i principi solidaristici ed assistenziali cui l'Associazione stessa si ispira;

c) a garantire che i soggetti che fanno parte della stessa prestano la propria opera a titolo personale, spontaneo e gratuito, ed esclusivamente a titolo di solidarietà;

d) a comunicare sotto la personale responsabilità del rappresentante legale l' eventuale stipula di altri accordi con altri Enti Pubblici per attività analoghe previste dalla presente per tutta la durata dell'accordo stesso.

Si conviene quanto segue:

Art. 1 - Finalità e scadenza

La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune e L'Associazione Anas con inizio dalla data di stipula e fino al 31.12.2022 e, comunque, fino all'eventuale cessazione anticipata per i seguenti motivi:

- a) revoca dell'incarico per inosservanza di quanto disposto nella presente convenzione presente;
- b) perdita dei requisiti;
- c) rinuncia dell'Associazione con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso;
- d) modifica della convenzione, previa informazione di inizio del procedimento all'Associazione, nel caso di mutate norme legislative e/o condizioni operative;
- e) in tutti altri casi ritenuti dal Comune preminenti per l'interesse generale alla scadenza, la presente convenzione potrà essere rinnovata a richiesta dell'Associazione che dimostri il possesso dei requisiti previsti, sempre se l'Amministrazione comunale decida di riproporre la convenzione. L'esecuzione delle attività previste in convenzione sono soggette, in ogni caso, alla disponibilità finanziaria del Comune per tali finalità.

Art. 2 - Attività previste

Il Comune si avvale dell'Associazione Anas per garantire, NON IN VIA ESCLUSIVA, ma in concorso con altre associazioni con il presente accordo le attività di apertura, custodia, pulizia e chiusura degli impianti sportivi e di apertura, vigilanza, custodia e chiusura delle strutture culturali, complementari e non sostitutive, esclusivamente intese come supporto dei servizi di competenza dei dipendenti comunali per la loro gestione, ivi incluso il rispetto della normativa Covid.

Art. 3 - Assicurazione e formazione in materia di sicurezza dei volontari

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività di supporto siano coperti da assicurazione del rischio Infortuni di origine non dolosa, connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi durante l'espletamento dell'attività in convenzione secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge 11.08.1991, n° 266. e art.10 L.R. 22/94, precisando che tutti i componenti dell'associazione sono in regola con la normativa Covid.

Le responsabilità connesse alla realizzazione delle attività gravano esclusivamente sull'Associazione, la quale, con il presente atto, rilascia ampia e completa liberatoria nei confronti del Comune, per qualsiasi evento che può verificarsi per cause naturali, accidentali o volontarie ed anche in ordine alle responsabilità relative all'applicazione del D.Lgs. nr 81/2008 inerente alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art. 4 - Rimborso Spese

Dato che "l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario" (articolo 17 comma 3 del Codice), il comma 2 dell'articolo 56 del Codice stabilisce che gli accordi possano consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle amministrazioni alle organizzazioni ed alle associazioni di volontariato, delle spese effettivamente sostenute e documentate. La liquidazione del rimborso avverrà mensilmente, a seguito della presentazione al Comune di apposita relazione consuntiva a rendiconto delle prestazioni effettuate, relative alle attività di supporto di cui al presente accordo e alle spese sostenute, debitamente sottoscritta dal Presidente, e per le spese oggettivamente non documentabili mediante autocertificazione resa ai sensi dell'art.46 D.P.R. 445/2000 dal Presidente dell'Associazione.

L'intera documentazione contabile inerente alle attività svolte in Convenzione, comprensiva dei documenti amministrativi originali, dovrà essere trasmessa dall'Associazione all'ufficio competente comunale per eventuali ulteriori verifiche.

E' a carico dell'associazione rendicontare in ordine all'effettiva erogazione ad ogni volontario. L'associazione è, altresì, tenuta a riversare mensilmente ai proprio soci il rimborso dovuto.

Art. 5 - Comportamento dei volontari

Gli operatori volontari sono tenuti a mantenere, nell'ambito del servizio disciplinato dal presente accordo, comportamenti conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché consoni al comune senso della civica educazione e devono sempre risultare decorosi nell'abbigliamento e nell'immagine della loro persona.

Art. 6- Risoluzione

Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo diffida, per provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'associazione stessa fino al ricevimento della diffida.

Art. 7 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto vengono richiamate le norme previste nell'avviso pubblico di manifestazione di interesse.

Art. 8- Norme finali

L'accordo, redatto in duplice copia originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1 della Legge 266/91. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si ricorrerà alle Leggi Statali e Regionali che disciplinano la materia.

Per Anas Zonale Ragusa
Giuseppe Zago
ANAS
Zonale Ragusa

P. Il Dirigente
il Titolare di P.O.
dott.ssa Rosa Maria Licenti

Prot. 0162910/2022 DEL 27-12-2022



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it

SETTORE XII Cultura, Turismo, Sport, Spettacolo

Servizio 3° : Sport, spettacolo e tempo Libero

Via Dott. Corrado Di Quattro Centro Dirizionale Zona Artigianale e da Mugno Tel. 0932/676601

email: g.mena@comune.ragusa.it - PEC: protocollo@pec.comune.rausa.gov.it

All'Associazione Anas Zonale di Ragusa
Via delle Dolomiti 23
Ragusa
anas.ragusa@tiscali.it

OGGETTO: Richiesta disponibilità per prosieguo accordo di collaborazione

Vista la Determinazione dirigenziale n. 1345 del 03.03.2022 con la quale è stato stipulato un accordo di collaborazione per il servizio di volontariato negli impianti sportivi e nelle strutture culturali del Comune di Ragusa

Vista la Determinazione dirigenziale n. 6810 del 03.11.2022 con la quale è stato assunto impegno per rimborso spese per l'associazione di volontariato per lo svolgimento di attività nelle strutture sportive e culturali;

Vista la necessità di proseguire nel servizio nelle more di un ulteriore avviso per l'individuazione di nuove associazioni per l'anno 2023 per i servizi nelle strutture

SI CHIEDE

all'Associazione in indirizzo di comunicare la disponibilità a proseguire l'attività di servizio di volontariato a partire dal primo gennaio 2023, alle stesse condizioni di cui alla determinazione dirigenziale n. 1345 del 03.03.2022, e fino alla formalizzazione di nuovo affidamento per l'anno 2023.

Tanto si doveva.

Il Rapp.
Geom. Giovanni Nicita

p. il Dirigente
Il Funzionario Capo Servizio
Dott.ssa Giuseppa Tasca